

COMUNE DI SALÒ

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI
QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

ALLEGATO ALLA
DELIBERA ~~277~~/C.C.
N. 147 del 22.5.92

INDICE

TITOLO I - FINALITA' E RIFERIMENTI GENERALI.

- ART. 1 Finalità
- ART. 2 Inquadramento normativo
- ART. 3 Soggetti ammessi
- ART. 4 Determinazione nel bilancio di previsione dell'importo complessivo degli interventi
- ART. 5 Informazione

TITOLI II - OBIETTIVI E SETTORI DI INTERVENTO.

- ART. 6 Natura degli interventi
- ART. 7 Interventi relativi ad attività socio-assistenziali
- ART. 8 Interventi relativi ad attività culturali
- ART. 9 Interventi relativi ad attività educative
- ART.10 Interventi relativi ad attività rivolte alla gioventù
- ART.11. Interventi relativi ad attività sportive e del tempo libero
- ART.12 Interventi relativi ad attività promozionali in campo turistico commerciale, artigianale ed agricolo
- ART.13 Interventi relativi ad attività varie

TITOLO III - CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ED ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

- ART. 14 Modalità e termini di presentazione delle istanze per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
- ART. 15 Procedimento
- ART. 16 Misura delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici
- ART.17 Modalità di erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici
- ART. 18 Utilizzazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici
- ART. 19 Condizioni generali di concessione.

TITOLO IV - PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

- ART. 20 Patrocinio del Comune o di singoli Assessorati
- ART. 21 Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio
- ART. 22 Concessione gratuita di locali ed impianti ed assegnazione di premi senza patrocinio

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 23 Rilevanza formale delle disposizioni procedurali
- ART. 24 Norme di rinvio
- ART. 25 Istituzione albo dei beneficiari di provvidenze di natura

economica

ART. 26 Modalita' di compilazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

ART. 27 Modalita' di pubblicazione e pubblicita' dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

ART. 28 Albo comunale delle associazioni: modalita' di compilazione

ART. 29 Prima norma transitoria

ART. 30 Seconda norma transitoria

ART. 31 Entrata in vigore del regolamento

ART. 32 Norme abrogate

.°°°°°.

TITOLO I - FINALITA' E RIFERIMENTI GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

1. Il Comune di Salo', nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina con il presente regolamento le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati che attuano iniziative, attività o manifestazioni rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e sociale della comunità locale, assicurando in tal modo la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impegnate.

ART. 2 - INQUADRAMENTO NORMATIVO.

1. Il presente regolamento è predisposto ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in applicazione di quanto stabilito dallo statuto comunale, in particolare dall'art. 12, 3° comma.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 possono essere disposti a favore dei seguenti soggetti che operino sul territorio comunale:

- Enti Pubblici e privati;
- Associazioni di volontariato;
- Libere forme associative definite ai sensi dell'art. 48, 2° comma, dello Statuto, che siano regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle associazioni di cui all'art. 49 dello Statuto;
- Persone fisiche, singole o aggregate.

ART. 4 - DETERMINAZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI.

1. L'importo annuo complessivo che il Comune potrà erogare a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari sarà determinato dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrispondente.

ART. 5 - INFORMAZIONE

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative piu' idonee per assicurare la piu' ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 Giugno 1990 n°. 142 ed agli artt. 48 e 67 dello Statuto comunale, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

2. Il rilascio di copia del presente regolamento puo' essere richiesto da ogni cittadino del comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che operano sul territorio dello stesso, previo pagamento dei soli costi.

TITOLO II - OBIETTIVI E SETTORI DI INTERVENTO

ART. 6. - NATURA DEGLI INTERVENTI.

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, puo' procedere, con apposito atto deliberativo della Giunta, all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonche' all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, per iniziative, attivita' o manifestazioni che non abbiano finalita' di lucro e non siano in contrasto con gli obiettivi dell'amministrazione comunale nei corrispondenti settori di intervento.

2. I settori di intervento relativi a:

- 2.1 Attivita' socio-assistenziali
- 2.2 Attivita' culturali
- 2.3 Attivita' educative
- 2.4 Attivita' rivolte alla gioventu'
- 2.5 Attivita' sportive e del tempo libero
- 2.6 Attivita' promozionali in campo turistico - commerciale, artigianale ed agricolo
- 2.7 Attivita' varie

ART. 7 - INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI

1. Gli interventi di cui al precedente art. 6 - 1° comma, per quanto attiene ad attivita' socio-assistenziali, possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3, per iniziative, attivita' o manifestazioni intese a:

1.1. perseguire la prevenzione e rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;

1.2. perseguire la promozione e lo sviluppo:

- della sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento sulle problematiche socio-assistenziali;
- del benessere fisico e sociale della persona ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociale alle fasce piu' deboli della popolazione;
- di realta' a carattere ricreativo e socio-culturale, mirate alla promozione dell'autonomia di persone anziane o handicappate o comunque di soggetti a rischio di emarginazione al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;

1.3 consentire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali nel rispetto della specificita' delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti.

2. Non e' assoggettabile al presente regolamento l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonche' l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone in stato di bisogno ovvero l'assunzione a parziale o totale carico del Comune dell'onere derivante dall'erogazione di servizi di natura socio-assistenziale assicurati direttamente o indirettamente dal Comune stesso, in quanto gia' previsti da appositi provvedimenti del Comune a carattere generale riguardanti:

- i ricoveri in Istituti o centri residenziali o diurni per anziani, comunita' per minori, centri di aggregazione giovanile, servizi residenziali e diurni per handicappati ed adulti in stato di difficolta';
- la fruizione di servizi e strutture socio-assistenziali di sostegno alla persona e di prevenzione dell'emarginazione, compresi gli interventi per favorire l'inserimento lavorativo;
- asili nido;
- soggiorni climatici.

ART. 8 - INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' CULTURALI

1. Gli interventi di cui al precedente art. 6 - 1° comma, per quanto attiene ad attivita' culturali, possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3 per iniziative, attivita' o manifestazioni intese a favorire la promozione e sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nei settori musicale, teatrale, cinematografico, espositivo ed editoriale, l'organizzazione di convegni, mostre e rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale e per il restauro e la conservazione di beni di particolare interesse artistico-culturale.

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti in particolare a favore:

2.1 di enti ed associazioni nei cui confronti il Comune ha in atto una convenzione o un rapporto e che svolgono attivita' di lunga tradizione culturale o manifestazioni di particolare interesse;

2.2 di enti, associazioni e persone che realizzano iniziative di particolare rilievo culturale e ricreativo;

2.3 di enti ed associazioni culturali, a sostegno della loro attivita' istituzionale.

ART. 9 - INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' EDUCATIVE

1. Gli interventi di cui al precedente art. 6 - 1 comma, per quanto attiene ad attivita' educative, possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3, per iniziative, attivita' o manifestazioni intese a favorire nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente:

- le finalita' didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonche' la realizzazione di convegni, mostre e rassegne o l'integrazione di spese a carattere generale.

2. Non e' assoggettabile al presente regolamento l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonche' l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di soggetti che usufruiscono del diritto allo studio con le modalita' ed i criteri previsti dalle leggi statali vigenti in materia.

ART.10 - INTERVENTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' RIVOLTE ALLA GIOVENTU'

1. Gli interventi di cui al precedente art. 6 - 1° comma, per quanto attiene ad attivita' rivolte alla gioventu', possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3 per iniziative, attivita' o manifestazioni le cui finalita' rispondano all'esigenza di promuovere la crescita sociale e culturale della gioventu'.

ART.11 - INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 6 - 1° comma, per quanto attiene ad attivita' sportive, possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3 ed in particolare di enti o gruppi dilettantistici, di enti di promozione sportiva, di enti o societa' affiliate alle federazioni del C.O.N.I., per l'espletamento di attivita' sportive o per l'organizzazione di manifestazioni sportive a livello locale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

2. Gli interventi di cui sopra non possono essere utilizzati:

2.1. per l'acquisto di materiale sportivo o di attrezzature;

2.2. per il potenziamento di entri, gruppi e societa' sportive;

2.3 per consentire ad enti, gruppi e societa' di partecipare a gare organizzate da altri;

2.4 per manifestazioni sportive promosse da scuole statali e non.

Per dette iniziative il Comune fornisce gratuitamente la disponibilita' delle strutture sportive utilizzate.

Le disposizioni di cui ai punti 2.1,2.2 e 2.3 non trovano applicazione per attivita' di enti, societa' o gruppi sportivi i cui iscritti sono soggetti portatori di handicap.

3 Gli interventi di cui al precedente art. 6 - 1 comma possono altresì essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3 , per l'organizzazione e la gestione di attivita' ricreative e del tempo libero , le cui finalita' sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi.

ARTICOLO 12 - INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' PROMOZIONALI IN CAMPO COMMERCIALE, TURISTICO, ARTIGIANALE ED AGRICOLO.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 6 - 1° comma, per quanto attiene ad attività nel campo turistico, commerciale, artigianale ed agricolo, possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3, per iniziative, attività o manifestazioni intese a promuovere il turismo, il commercio, l'artigianato e le attività agricole di interesse locale, specie in occasione di fiere, mercati ed esposizioni.

ARTICOLO 13 -INTERVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' VARIE.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 6 - 1° comma, per quanto attiene ad attività varie, possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3 che si impegnano a promuovere iniziative, attività o manifestazioni che riguardano la comunità, gli interessi e lo sviluppo della stessa.

TITOLO III - CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ED ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

ARTICOLO 14 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

1. L'istanza per ottenere l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici deve essere indirizzata al Sindaco, contenere la descrizione sommaria dell'iniziativa, attività o manifestazione programmata ed essere sottoscritta dalla persona richiedente o dal rappresentante dell'ente, associazione, società o gruppo (il legale rappresentante se trattasi di associazione riconosciuta ai sensi del codice civile) che la promuove. L'istanza deve contenere anche l'identificazione delle generalità del sottoscrittore e del soggetto percipiente l'eventuale erogazione e se l'iniziativa, attività o manifestazione è assistita da contributi statali o di

altri enti e/o soggetti pubblici e privati.

2. All'istanza deve essere allegata una relazione illustrativa dell'iniziativa, attività o manifestazione che si intende

realizzare ed un dettagliato preventivo con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa. Deve altresì essere allegata da parte dell'ente, associazione, società, gruppo o libera forma associativa richiedente una dichiarazione rilasciata dalla segreteria comunale comprovante la regolare iscrizione all'Albo comunale delle associazioni ed un prospetto riassuntivo dell'attività svolta nell'ultimo triennio.

3. L'istanza deve pervenire in via normale al Protocollo generale del Comune entro il 31 Luglio dell'anno precedente quello in cui l'iniziativa, attività o manifestazione è programmata, quando questa abbia carattere ricorrente, o almeno sessanta giorni prima dell'inizio della stessa, quando questa si attui per la prima volta.

ARTICOLO 15 - PROCEDIMENTO

1. Il Sindaco, entro il 30 Dicembre di ogni anno, presenta alla Giunta l'elenco delle istanze di carattere ricorrente pervenute, relative a richieste di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici e le assegna, per il procedimento istruttorio, agli Assessori responsabili dei settori competenti.

2. Le istanze relative a iniziative che non abbiano carattere ricorrente sono presentate dal Sindaco alla Giunta entro 20 giorni dal loro ricevimento ed inviate per il procedimento istruttorio, agli Assessori responsabili dei settori competenti.

3. Una volta assegnate le istanze agli Assessori responsabili dei settori di competenza è fatto obbligo ai responsabili degli stessi di dare comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento istruttorio con l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c) l'ufficio in cui può essere presa visione degli atti.

4. La Giunta Municipale entro 30 giorni - su proposta motivata dei singoli Assessorati - previo riscontro della documentazione presentata e della conformità dell'intervento proposto alle norme stabilite dal presente regolamento e sulla base della disponibilità annuale di bilancio - delibera la concessione del contributo proporzionalmente alla spesa da sostenere e dell'entità del disavanzo previsto, così come risultanti dal preventivo presentato dal soggetto richiedente. In caso di diniego della concessione è fatto obbligo di darne comunicazione scritta al soggetto interessato.

5. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti e iniziative, attività o manifestazioni che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può

richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

ARTICOLO 16 - MISURA DELLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI O VANTAGGI ECONOMICI

1. L'ammontare della erogazione della sovvenzione, contributo, sussidio o ausilio finanziario o vantaggio economico non può superare il limite del 90% della spesa per gli interventi relativi ad attività socio-assistenziali di cui all'art. 7 ed il limite del 75% della spesa per gli interventi relativi a tutte le attività di cui agli artt. 8,9,10,11,12,13.

ART. 17 - MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI

1. L'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici avviene ordinariamente con le seguenti modalità:

1.1 Iniziative e attività svolte con continuità nel corso dell'anno:

- 75% della somma concessa nel secondo semestre dell'esercizio al quale le stesse si riferiscono;
- 25% della somma, a saldo, nell'esercizio seguente entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di cui al successivo 3° comma;

1.2 Iniziative, attività e manifestazioni senza carattere di continuità:

- 50% della somma concessa entro 10 giorni dalla realizzazione dell'intervento o dalla conclusione della manifestazione;
- 50% della somma, a saldo, entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto di cui al successivo 3° comma.

2. L'erogazione delle somme concesse può essere disposta in acconto, su presentazione di motivata richiesta, nella misura consentita dalla legge finanziaria e dalla disponibilità di bilancio e comunque per una quota non superiore al 70% dell'importo totale assegnato. In caso di necessità il Sindaco può disporre l'elevamento di tale limite al 100% dell'importo totale.

3. Il saldo dell'erogazione è corrisposto in seguito a presentazione al Sindaco, da parte del beneficiario della stessa, di una relazione illustrativa dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata, corredata dei dati di un consuntivo analitico. Detta relazione deve essere presentata anche nel caso che l'erogazione abbia avuto luogo in un'unica soluzione. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di chiedere copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute.

ART. 18 - UTILIZZAZIONE DELLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili

finanziari e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

2. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, la Giunta può disporre con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate, in relazione a quanto realizzato. Verificandosi quest'ultima fattispecie non vengono prese in considerazione le eventuali richieste di erogazioni presentate nell'anno successivo da parte del soggetto di cui sopra.

3. Se la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento programmato risulta a consuntivo inferiore del 15% a quella preventivata o comunque minore dell'importo del contributo concesso, quest'ultimo viene ridotto in proporzione all'atto della erogazione della somma a saldo.

ART. 19 - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone fisiche, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualunque altro beneficiario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato finanziamenti o benefici economici, così come non assume, per il solo fatto di aver erogato finanziamenti e benefici economici, responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici e privati e delle associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, (anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso). Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

TITOLO IV - PATROCINIO AD INIZIATIVA, ATTIVITA' O MANIFESTAZIONI

ART. 20 - PATROCINIO DEL COMUNE O DI SINGOLI ASSESSORATI.

1. L'istanza per ottenere la concessione del patrocinio del Comune o di singoli Assessorati a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui al Titolo II deve essere indirizzata rispettivamente al Sindaco o ai singoli Assessori interessati. L'istanza deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 14.

2. Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco. Il patrocinio dei singoli Assessorati è concesso dagli Assessori competenti, salvo diverso avviso del Sindaco, al quale l'istanza deve essere trasmessa in tempo utile per l'esame; in caso di dissenso la definitiva determinazione è di competenza della Giunta.

3. Il Sindaco e gli Assessori competenti possono conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti dei rispettivi capitoli di bilancio.

4. Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente quando si tratti di iniziative, attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.

ART. 21 - VANTAGGI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO.

1. La concessione del patrocinio del Comune o di uno o più assessorati può comportare, per disposizioni rispettivamente del Sindaco o degli Assessori interessati, la concessione gratuita di locali o impianti di proprietà del Comune e l'assunzione a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti da un minimo di 100 per le manifestazioni a carattere comunale ad un massimo di 500 per quelle a carattere nazionale o internazionale.

I diritti di affissione sono a carico del richiedente, fatta salva, quando ricorra il caso, l'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 33 del D.P.R. 26.10.1972, n. 639.

2. Quando siano richieste prestazioni economiche per attrezzature, transenne, addobbi, ecc. (da indicare dettagliatamente nella istanza) sono praticate le tariffe stabilite dalla Giunta con la riduzione del 50%. Tali prestazioni, per disposizione del Sindaco, possono essere gratuite per manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale.

3. L'Assistenza della vigilanza urbana è predisposta dal Settore Vigilanza secondo necessità, compatibilmente con le esigenze del servizio.

4. Quando sia richiesto l'uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere la concessione avviene con l'osservanza delle norme stabilite nell'apposito regolamento. E' fatta salva l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche a termini di legge.

ART. 22 - CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI ED IMPIANTI ED ASSEGNAZIONE DI PREMI SENZA PATROCINIO

1. La concessione gratuita di locali ed impianti di proprietà comunale e l'assegnazione di premi di rappresentanza possono aver luogo anche se per l'iniziativa, attività o manifestazione non è richiesto il patrocinio. Si applicano anche per tale fattispecie i disposti degli artt. 20 -3° e 4° comma e 21, 3° e 4° comma.

ART. 23 - RILEVANZA FORMALE DELLE DISPOSIZIONI PROCEDUALI.

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 24 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, nonché quanto stabilito dallo statuto comunale

ART. 25 - ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA.

1. E' istituito ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 Dicembre 1991 n. 412, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 26 - MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

1. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;

- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita ed indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria e, per le libere forme associative, iscrizione all'albo comunale delle associazioni;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

4. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità ai commi precedenti dai vari settori interessati e verificati, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio di Ragioneria.

ART. 27 - MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DELL'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

1. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

ART. 28 - ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI. MODALITA' DI COMPILAZIONE

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 49 dello Statuto è istituito l'albo comunale delle associazioni operanti sul territorio del comune.

2. L'albo è ordinato secondo il riferimento cronologico di iscrizione e per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione, gruppo o libera forma associativa deve registrare le seguenti informazioni:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;

- c) copia dello statuto o dell'atto costitutivo;
- d) legale rappresentante, rappresentante o persona responsabile.

3. Ogni successiva modifica degli elementi indicati al punto 2 ovvero la sopravvenuta cessazione dell'attività dovrà essere comunicata a cura del soggetto iscritto.

4. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio Segreteria comunale.

ART. 29 - PRIMA NORMA TRANSITORIA.

Per l'anno 1992 i termini indicati nel presente regolamento per la presentazione delle istanze si intendono spostati alla fine del 2° mese successivo a quello di entrata in vigore del regolamento medesimo.

ART. 30 - SECONDA NORMA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento dovrà essere progressivamente integrato con le disposizioni relative a quelle materie che, pur rientrando nel campo di applicazione dello stesso, attualmente non vi sono ricomprese in quanto già oggetto di appositi provvedimenti comunali di ordine generale. Fino a tale momento pertanto la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore dei soggetti di cui all'art. 3 nell'ambito delle materie non assoggettate a questo regolamento rimane disciplinata secondo i criteri e le modalità previste nei rispettivi atti deliberativi.

ART. 31 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento, dopo l'esame senza rilievi da parte del CO.RE.CO., è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entrata in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

ART. 32 - NORME ABROGATE.

1. E' abrogata ogni altra disposizione precedente adottata dal Comune nelle materie oggetto del presente regolamento.